

► COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Ufficio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2016

Versamento II rata - saldo 2016

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 190/2014 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 208/2015 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, come convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. _4_ del 30/07/2015, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2016;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016

Entro il 16 dicembre 2016 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l'anno d'imposta 2016.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

La II rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro lo scorso 16 giugno. La II rata deve essere versata entro il 16 DICEMBRE 2016.

Le aliquote da applicare sono le seguenti⁽¹⁾:

- abitazioni principali accatastate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
- unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado che vi risiedono e dimorano abitualmente	0,8 %
- unità immobiliari locate con contratto registrato	0,8 %
unità immobiliari di categoria B possedute da associazioni ed ONLUS (art. 10 D.Lgs. 460/97)	0,8 %
- unità immobiliari di categoria C/1, C/3 ed A/10 ⁽²⁾ , destinate ad uso strumentale della propria attività o locati per attività d'impresa	0,8 %
- unità immobiliari e pertinenze locate con contratto agevolato tra privati (L. 431/98, art. 2, comma 3)	0,8 %
unità immobiliari e pertinenze locate con contratto agevolato a studenti fuori sede per almeno 12 mesi (L. 431/98, art. 2, c.5)	0,8 %
- unità immobiliari e pertinenze locate con contratto a canone libero.	0,8 %
unità immobiliari e pertinenze locate a lavoratori non residenti che svolgono la propria attività in questo Comune	0,8 %
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (eccetto i fabbricati inclusi in D/10 ad uso strumentale)	0,86%
- ⁽³⁾	%
- terreni agricoli che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.	%
- aree fabbricabili	0,8 %
- immobili diversi da quelli individuati nelle precedenti casistiche.	0,8 %

Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la **detrazione** pari ad € 200,00. La **detrazione** è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rammenta che per i **fabbricati del gruppo "D"** l'imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello **0,76%** è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.

In questo Comune all'aliquota standard sui fabbricati del gruppo "D" ad esclusione dei D/10, è applicato un incremento dello 0,1 %.

► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' _____ H894 _____.

► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO		COMUNE	STATO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze	3912		IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ai terreni (per Comuni parzialmente montani)	3914		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► IMMOBILI ESCLUSI

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative persistenze **sono escluse**, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono altresì **esclusi** i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; rientrano anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; sono altresì escluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22/04/2008 e l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

► FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Si rammenta che sono **ESENTI** i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati su tutto il territorio nazionale.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta risulta inferiore ad euro _____.

data 01/12/2016

Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Maria Lucia Chiavelli

(1) Si riportano alcune casistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo.
(2) Verificare se le categorie individuate sono compatibili con le esigenze dell'ente.
(3) Indicare altre casistiche.